

Ai
Signori Clienti
Loro Sedi

Informativa n. 03 del 19 maggio 2022

- 1. Covid-19: ultime novità in materia di Green Pass e mascherine dal 01/05/2022;**
- 2. Decreto PNRR (DL 36/2022): novità;**
- 3. Decreto “Energia” (Legge 34/2022, in conversione del DL 17/2022): novità;**
- 4. Decreto “Aiuti” (DL 50/2022): novità;**
- 5. Presentazione dell’autodichiarazione sugli Aiuti di Stato COVID ricevuti;**
- 6. Comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali: ulteriori novità;**
- 7. Lavoro agile (smart working): nuova precisazione del Ministero;**
- 8. Rapporto biennale pari opportunità: nuova scadenza e modalità di redazione;**
- 9. Indicazione del Contratto Collettivo (CCNL) applicato per usufruire dei bonus edilizi.**

1) Covid-19: ultime novità in materia di Green Pass e mascherine dal 01/05/2022

> Certificazione verde (GP base e GP rafforzato) nei LUOGHI DI LAVORO:

A partire dal 01/05/2022 non verrà più richiesto il GP base per accedere ai luoghi di lavoro. Rimangono in essere fino al 31/12/2022 gli obblighi vaccinali per operatori sanitari, di interesse sanitario, personale esterno che accede a strutture sociosanitarie e socioassistenziali residenziali, hospice RSA.

> Certificazione verde (GP base e GP rafforzato) in ALTRE ATTIVITA’:

A partire dal 01/05/2022 viene a cadere l’obbligo di GP base o rafforzato per tutte le attività economiche e sociali per le quali era in vigore. Rimane l’obbligo di GP rafforzato, fino al 31/12/2022, solo per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice e ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere.

> Mascherine:

L'ordinanza del Ministero della Salute ha prorogato fino al 15/06/2022 l'obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per le seguenti attività:

- *Obbligo* di FFP2 su tutti i mezzi di trasporto (aerei, navi, treni di ogni tipologia, autobus extraurbani e urbani, autobus con NCC, mezzi di trasporto scolastico, funivie, cabinovie);
- *Obbligo* di FFP2 per tutti gli spettacoli aperti al pubblico e per gli eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso;
- *Obbligo* di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti;
- **Resta fermo l'obbligo fino a giugno di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori (mascherine chirurgiche o FFP2) in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro;**
- È comunque *raccomandato* di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico. Ne consegue che nei luoghi pubblici o aperti al pubblico (bar, ristoranti negozi, supermercati, palestre ecc.) non è più obbligatorio l'uso delle mascherine, ma raccomandato.

* * *

In data 04.05.2022 si è svolta la riunione, con la presenza di rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero della Salute, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell'INAIL e di tutte le parti sociali per valutare le misure prevenzionali previste dal Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021.

Tutti i presenti hanno rilevato che, nonostante la cessazione dello stato d'emergenza, persistano esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19.

Dopo un approfondito confronto, i partecipanti alla riunione hanno confermato unanimemente di ritenere operante il Protocollo nella sua interezza e di impegnarsi a garantirne l'applicazione, proseguendo dunque lungo la direzione dell'importante funzione prevenzionale che l'accordo ha consentito per contrastare e contenere la diffusione dei contagi dal virus nei luoghi di lavoro.

Infine, i partecipanti hanno convenuto di fissare un nuovo incontro **entro il prossimo 30 giugno** per verificare l'opportunità di apportare i necessari aggiornamenti al testo del Protocollo connessi all'evoluzione della situazione epidemiologica.

2) “Decreto PNRR” (DL 36/2022): novità

Pubblicato in G.U. del 30 aprile, è in vigore dal 01 maggio il c.d. “Decreto PNRR”. Si riepilogano le principali novità.

- Viene anticipata la decorrenza al 30 giugno 2022 delle sanzioni previste per la mancata accettazione dei pagamenti elettronici (POS, carte di credito, ecc.) di qualsiasi importo: la misura della sanzione è pari a € 30, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata.
- A partire dal 01 luglio 2022 anche i soggetti c.d. “minimi” (DL 98/2011), “forfettari” (L. 190/2014) e le Associazioni no-profit che hanno optato per il regime di cui alla L. 398/1991 che abbiano conseguito ricavi o compensi (ragguagliati ad anno) superiori a € 25.000 saranno soggetti agli obblighi di fatturazione elettronica. Coloro che non raggiungono la soglia dei € 25.000, invece, saranno tenuti alla fatturazione elettronica a decorrere dal 01 gennaio 2024.
- E' esteso a tutti gli interventi Sismabonus 110% l'obbligo di trasmissione dei dati all'ENEA (comunicazione prima non prevista, essendo sufficiente il deposito dell'asseverazione al Comune).
- L'entrata in vigore del c.d. “Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza” (Dlgs. 14/2019) è differita ulteriormente al 15 luglio 2022. Si ricorda, tuttavia, che alcune disposizioni sono già entrate in vigore (adozione adeguati assetti organizzativi e amministrativi, ecc.).

3) “Decreto Energia” (Legge 34/2022, in conversione del DL 17/2022): novità

Pubblicata in G.U. del 28 aprile, è in vigore dal 29 aprile la c.d. “*Legge di conversione del Decreto Energia*”.

Si riepilogano le principali novità.

- A decorrere dal 2023 il credito d'imposta pubblicità è concesso nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche online;

-
- E' differito al 15 novembre 2022 (in luogo del 15 giugno) il termine per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni societarie non quotate;
 - Relativamente alle detrazioni edilizie è consentita alle Banche un'ulteriore quarta cessione del credito esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione;
 - Slitta dal 29 aprile al 15 ottobre 2022 il termine per effettuare la Comunicazione per la cessione del credito (o lo sconto in fattura) da bonus edilizi relativo al 2021 per i soggetti IRES e per i titolari di Partita IVA che sono tenuti a presentare la Dichiarazione dei redditi entro il 30/11/2022.

4. Decreto “Aiuti” (DL 50/2022): novità

Pubblicato in G.U. del 17 maggio, è in vigore il c.d. “Decreto Aiuti”. Si riepilogano le novità più significative.

- Alle imprese esercenti attività di trasporto c/terzi è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel 1°trimestre 2022 per l'acquisto di gasolio impiegato in veicoli di categoria pari o superiore a euro 5;
- Per i lavori oggetto di “Superbonus” del 110% su villette unifamiliari effettuato da persone fisiche, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute entro il 31.12.2022, a condizione che alla data del 30.09.2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo previsto, quest'ultimo inteso comprensivo anche dei lavori non agevolati con Superbonus;
- E' prevista l'erogazione di un'indennità una-tantum di euro 200 a lavoratori dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi che rispettino una serie di parametri legati alla condizione economica, con tempistiche e modalità legate alla tipologia di reddito.
- E' prevista la maggiorazione del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 (dal 40% al 50%) e formazione 4.0 effettuati nel 2022.

5) Presentazione dell'autodichiarazione sugli Aiuti di Stato COVID ricevuti

Con Provvedimento del 28 aprile l'Agenzia Entrate ha definito il contenuto, le modalità ed il termine al 30 giugno 2022 entro il quale andrà presentata telematicamente, anche tramite Intermediario abilitato, la Dichiarazione sostitutiva di atto notorio riepilogativa dei contributi a fondo perduto COVID ricevuti nel corso del periodo di pandemia e richiamati nell'art. 1, co. 13 del DL 41/2021.

Tale dichiarazione deve essere presentata al fine del monitoraggio dei limiti massimi d'aiuto *Temporary Framework*.

6) Comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali: ancora novità.

Come si ricorderà, l'Ispettorato nazionale del Lavoro, con la Nota n. 573 del 28 marzo 2022 aveva annunciato l'operatività, sul portale servizi lavoro del ministero, della nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all'art. 14 D.lgs. n. 81/2008, accessibile tramite Spid e Cie. L'ispettorato informava altresì che, **fino al 30 aprile 2022**, era possibile continuare ad effettuare la comunicazione delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale **a mezzo e mail**, secondo le modalità già note e illustrate nella Nota 29 dell'11 gennaio 2022. Oggi l'Ispettorato interviene nuovamente per far sapere che, anche dopo il 30 aprile 2022, sarà possibile utilizzare la posta elettronica quale mezzo per comunicare l'attivazione del lavoro autonomo occasionale.

Pertanto, la comunicazione potrà essere effettuata **seguendo una delle due modalità**:

- l'utilizzo dell'applicazione telematica, presente su Servizi Lavoro e accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite Spid e Cie,
- l'invio per posta elettronica all'ITL competente territorialmente.

La scelta fra le due modalità però non è indifferente: l'Ispettorato infatti ha reso noto che eventuali verifiche, anche a campione, da parte delle sue strutture territoriali saranno prioritariamente effettuate nei confronti dei committenti che faranno uso della posta elettronica piuttosto che dell'applicazione telematica.

7) Lavoro agile (smart working): nuova precisazione del Ministero.

Con riferimento alla proroga del termine per l'utilizzo della **procedura semplificata** di comunicazione del lavoro agile (smart working) **fino al 30 giugno 2022**, il Ministero conferma che continua ad essere utilizzabile la procedura semplificata già in uso.

Ai sensi dell'art. 10, c. 2, del D.L. 24 marzo 2022, n. 24 che rinvia all'Allegato B del medesimo decreto, il termine per l'utilizzo della procedura semplificata di comunicazione dello smart working di cui all'art. 90, c.3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato fino al 30 giugno 2022. È, pertanto, utilizzabile la procedura semplificata già in uso (**per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore**), con modulistica resa disponibile dal Ministero del

Lavoro (Template per comunicare l'elenco dei lavoratori coinvolti). Resta inalterato l'applicativo informatico da utilizzare per l'invio della comunicazione.

8) Rapporto biennale pari opportunità: nuova scadenza e modalità di redazione.

Si rende noto che è stato emanato il D.I. 29 marzo 2022, firmato dal Ministero del Lavoro e dal Ministero per le Pari Opportunità che, in attuazione dell'art. 46, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, definisce le modalità per la redazione del **rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti**.

Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l'utilizzo dell'apposito portale del Ministero del Lavoro, <https://servizi.lavoro.gov.it>, entro e non oltre il **30 settembre 2022** (per il solo biennio 2020-2021).

Per tutti i successivi bienni è confermata la data del **30 aprile dell'anno successivo alla scadenza** di ciascun biennio.

9) Indicazione del Contratto Collettivo (CCNL) applicato per usufruire dei bonus edilizi.

A partire dai lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022 è operativo l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nei cantieri temporanei e mobili in cui si svolgono lavori finalizzati alla fruizione di bonus edilizi. Il nuovo obbligo si applica alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro e che si riferisce esclusivamente ai soli lavori edili come definiti dall'allegato X del Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81. Il CCNL applicato deve essere **indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse** in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle Entrate verificherà l'effettiva applicazione del contratto collettivo attraverso l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e le Casse edili.

Le agevolazioni previste per i bonus fiscali possono essere concesse solo se nell'atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture emesse è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La novità si applica a tutti i cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile:

-
- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
 - le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
 - scavi;
 - montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione dei lavori.

Tra questi si tratta, in particolare, dei lavori per i quali il committente voglia usufruire di una o più delle seguenti misure: Super-ecobonus e super-sismabonus, Bonus ristrutturazioni, Ecobonus ordinario, Sismabonus ordinario, Bonus facciate, nuovo bonus 2022 Barriere architettoniche, Bonus mobili, Bonus aree verdi, Credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro.

Ciò vale a prescindere dalla modalità di fruizione (detrazione in dichiarazione dei redditi o esercizio di una delle opzioni per cessione e/o sconto in fattura).

Le disposizioni si applicano anche nel caso di subappalto.

La procedura da seguire per operare correttamente si articola in tre fasi e permea l'intera operazione di committenza, realizzazione e pagamento dei lavori:

1. nel contratto di appalto è necessario indicare che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
2. nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori deve essere riportato il CCNL indicato nel contratto di appalto;
3. il soggetto che rilascia il visto di conformità deve verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

Sarà poi l'Agenzia delle Entrate a procedere con la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, attraverso l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'INPS e le Casse edili.

La norma prevede espressamente che il soggetto incaricato del rilascio del visto di conformità verifichi anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

* * *

Come già ricordato con nostra *Informativa n. 03 del 04 ottobre 2021*, ai sensi del D.L. n. 143/2021, le disposizioni in esame si applicano alle medesime fattispecie già soggette, a **decorrere dal 1° novembre 2021, all'obbligo del DURC di congruità**: cantieri pubblici e privati di importo superiore a 70.000 euro.

La verifica della congruità si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

L'attestazione di congruità viene rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.

Si ricorda che la presente Circolare è consultabile e scaricabile anche sul nostro sito www.studiosartoritn.it.

A Vostra disposizione per eventuali approfondimenti e delucidazioni necessarie, porgiamo cordiali saluti.

Lo Studio